



# Città di Monopoli

Provincia di Bari

**OGGETTO:** Procedura negoziata per l'appalto, per la durata di tre anni, del servizio di radiosorveglianza con intervento e installazione di dispositivi di sicurezza presso diversi edifici del Comune di Monopoli.

**VERBALE N.3 DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**  
**SEDUTA PUBBLICA PER LO SCIoglimento DELLE RISERVE CONTENUTE**  
**NEL VERBALE N.2 DEL 19 MAGGIO 2006**

L'anno duemilasei, il giorno ventisei, del mese di maggio, (26/5/2006), con inizio alle ore 11,20, nell'Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli, si è riunita la Commissione Giudicatrice delle offerte relative alla procedura negoziata per l'appalto del servizio di cui all'oggetto, nominata con determinazione del Dirigente della 5<sup>a</sup> Ripartizione P.I., Cultura e Servizi Sociali, n.126/P.I. del 12/5/2006, esecutiva nei modi di Legge.

Sono presenti:

1. il dott. Filippo Lorusso – Dirigente della 5<sup>a</sup> Ripartizione Pubblica Istruzione, Cultura e Interventi Sociali, Presidente;
2. l' arch. Giuseppe Di Palma – Capo Sezione Lavori Pubblici, componente tecnico interno;
3. l'ing. Nicola Ladisa – componente tecnico esterno individuato, a seguito pubblico sorteggio svolto in data 12/5/2006, fra la rosa dei candidati designati dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con nota in data 28/4/2006, prot.n.902/P.

Sono altresì presenti alla seduta pubblica:

- la sig.ra Antonia Convertino, titolare dell'Istituto di Vigilanza M.A.R.POL. avente sede in Monopoli;
- il sig. Sportelli Andrea Michele, legale rappresentante dell'Istituto di Vigilanza La Sicurezza S.r.l., avente sede in Castellana Grotte.

Assiste con funzioni di Segretario - Verbalizzante il p.i. Antonio Allegretti, Istruttore Amministrativo Appalti.

**PREMESSO:**

- che con determinazione del Dirigente della 5<sup>a</sup> Ripartizione Pubblica Istruzione, Cultura ed Interventi Sociali n.331 del 23/12/2005, veniva approvato il capitolato d'oneri relativo all'appalto per la durata di tre anni del servizio di radiosorveglianza con intervento presso diversi edifici pubblici di competenza del Comune di Monopoli;
- che con la predetta determinazione n.331 del 23/12/2005 veniva stabilito in € 103.373,57, oltre l'I.V.A. al 20%, in uno € 124.048,19, l'importo dell'appalto per l'intera durata del contratto, determinato sulla base delle tariffe di legalità previste per i servizi oggetto dell'appalto dal decreto prefettizio n.1346/16A/ASEC del 26/7/2002, somma che veniva impegnata sul bilancio comunale relativo agli esercizi finanziari di competenza;

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL VERBALIZZANTE

- che veniva stabilito, altresì, di appaltare il servizio di che trattasi mediante procedura negoziata da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 92 del R.D. 23/5/1924, n.827 e dell'art.23, comma 1, lett. b)- del Decreto Legislativo 17/3/1995, n.157, successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei criteri di prezzo, qualità, valenza tecnica ed organizzativa dei servizi oggetto della gara all'uopo prestabiliti con parametri ponderali nel capitolato d'oneri;
- che con successiva determinazione del Dirigente della 5<sup>a</sup> Ripartizione, Pubblica Istruzione, Cultura ed Interventi Sociali n.38 del 23/2/2006, veniva approvato il nuovo capitolato d'oneri, lo schema di lettera invito, il disciplinare di gara, la scheda riepilogativa dei parametri e dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e l'ulteriore documentazione complementare relativa alla procedura negoziata per l'appalto del servizio di che trattasi, da aggiudicare ai sensi del combinato disposto degli articoli 41 e 92 del R.D. 23/5/1924, n.827, successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art.53, comma 1, lett. a)- della Direttiva 2004/18/CE, in base ai fattori ponderali, agli elementi di valutazione ed ai criteri precisati nell'apposita scheda riepilogativa;
- che con nota in data 27/2/2006, prot.n.94/2006-AA.CC., trasmessa mediante raccomandata a.r., venivano invitati a presentare offerta alla procedura negoziata di che trattasi, i seguenti sei Istituti di Vigilanza segnalati dalla Prefettura di Bari con nota prot.n.205/16A/O.P.1 bis, del 17/3/2005, ed autorizzati ad operare nel territorio del Comune di Monopoli:
  1. Metropol di Scagliusi Modesto, avente sede in Polignano a Mare (Ba), alla Via Lorenzo De Donato;
  2. La Vigilante di Caporaso Armando, avente sede in Alberobello (Ba), alla Via Vittime del Fascismo n.29;
  3. Vigilanza S.r.l., avente sede in Castellana Grotte (Ba), alla Via Domenico Lanera n.6;
  4. M.A.R.POL di Convertino Antonia, avente sede in Monopoli (Ba), alla Via Masaccio n.c.;
  5. Metronotte S.r.l., avente sede in Locorotondo (Ba), alla Trav. di Via Cisternino n.c.;
  6. La Sicurezza S.r.l. di Andrea Michele Sportelli, avente sede in Castellana Grotte (Ba), alla Via V. Sgobba n.86;
- che le offerte, unitamente alla documentazione richiesta, dovevano pervenire entro le ore 14,00 del giorno 7/4/2006, con l'osservanza delle modalità indicate nella lettera invito e nella documentazione di gara complementare all'uopo allegata all'invito stesso;
- che entro il termine stabilito pervenivano al Comune di Monopoli due plichi trasmessi dai seguenti Istituti di Vigilanza:
  1. La Sicurezza S.r.l. di Andrea Michele Sportelli, avente sede in Castellana Grotte (Ba), alla Via V. Sgobba n.86 [plico pervenuto il giorno 7/4/2006, assunto al protocollo comunale n.8406 di pari data];
  2. M.A.R.POL di Convertino Antonia, avente sede in Monopoli (Ba), alla Via Masaccio n.c. [plico pervenuto il giorno 7/4/2006, assunto al protocollo comunale n.8454 di pari data];

- che con la sopra citata determinazione n.126/P.I. del 12/5/2006, il Dirigente della 5<sup>a</sup> Ripartizione, Pubblica Istruzione, Cultura ed Interventi Sociali, costituiva come sopra la Commissione Giudicatrice delle offerte;
- che la seduta pubblica di gara per l'accertamento preliminare della validità dei plichi pervenuti e della documentazione prodotta dalle concorrenti per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura negoziata predeterminati negli atti di gara veniva stabilita per il giorno 19/5/2006
- che con nota in data 16/5/2006, inoltrate a mezzo fax, entrambi gli istituti di vigilanza concorrenti venivano invitati a partecipare alla seduta pubblica del 19/5/2006 per l'accertamento preliminare della validità dei plichi pervenuti e della documentazione prodotta dalle concorrenti stesse per la verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura negoziata predeterminati negli atti di gara;
- che la Commissione Giudicatrice in data 19/5/2006 procedeva, in seduta riservata, alle operazioni preliminari di gara secondo quanto stabilito nel disciplinare (cfr. verbale n.1);
- che la Commissione Giudicatrice sempre in data 19/5/2006, conclusa la seduta riservata, procedeva in seduta pubblica all'apertura delle buste contenenti la documentazione al fine di accertare la regolarità degli atti richiesti per l'ammissione alla gara;
- che la predetta seduta pubblica del 19/5/2006 si concludeva con la formulazione di alcune riserve da parte della Commissione Giudicatrice in ordine alle dichiarazioni espresse dai legali rappresentanti delle due ditte concorrenti e con l'aggiornamento dei lavori ad una ulteriore seduta pubblica in data odierna senza necessità di formale convocazione (cfr. verbale n.2).

La Commissione Giudicatrice come sopra costituita all'unanimità osserva che:

1. nel caso di specie trova applicazione l'art.30, della Legge n.109/94 s.m.i. applicabile anche agli appalti di servizi e di forniture per uniforme giurisprudenza e ai sensi dell'art.51, commi 1 e 9, del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti. In merito all'art.30, della Legge n.109, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici con determinazione n.3/01 ha ritenuto che *"(... omissis ...) le disposizioni in questione abbiano valore sostanziale di clausola legale di contratto e, che, pertanto, nei loro confronti deve trovare applicazione l'art.1339 C.C. per il quale le clausole imposte dalla Legge sono di diritto inserite in sostituzione di quelle difformi apposte dalle parti (... omissis ...)"*. La Commissione evidenzia che l'art.30 della citata Legge 109/94 quale norma imperativa è espressione di principi cogenti e gli stessi trovano diretta applicazione anche in assenza di uno specifico richiamo. La giurisprudenza amministrativa al riguardo ha stabilito che: *"Per quanto concerne l'impegno al rilascio della cauzione definitiva, esso è dovuto in ogni caso, anche se il bando di gara non lo prescrive esplicitamente atteso che le norme cogenti hanno carattere integrativo delle disposizioni del bando e del disciplinare (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia, Sezione IV, Catania, Sentenza 22/9/2005, n.1436; Ordinanza T.A.R. Sicilia, Sezione IV, Catania, Sentenza n.773 del 12/5/2005; T.R.G.A. Trentino Alto Adige – Bolzano, Sentenza n.476 del 24/11/2003; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sentenza n.1518 del 9/7/2004)*. In tema di contratti della P.A., è possibile fare ricorso al criterio dell'inserzione automatica di norme imperative nella normativa di gara in applicazione analogica dell'art.1339 del C.C. (cfr. T.A.R. Milano, Sezione III, Sentenza n.3131 del 20/4/2001).

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL VERBALIZZANTE

2. Il disciplinare di gara non sancisce la comminatoria dell'esclusione in ordine a *“l'impegno espresso e privo di ogni condizione del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale riferito all'intera durata triennale dell'appalto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario”* contrariamente alla dichiarazione della titolare della ditta concorrente M.A.R.P.O.L. di Convertino Antonia.

La Commissione Giudicatrice all'unanimità richiama quanto precisato a tale proposito dalla giurisprudenza amministrativa ed in particolare: *“Nell'ipotesi in cui le prescrizioni del bando di gara d'appalto o della lettera invito prevedano espressamente, con formulazione chiara e non equivoca, l'esclusione dalla procedura a sanzione della loro inosservanza anche formale, l'Amministrazione è tenuta al rispetto della normativa alla quale si è autovincolata e che essa stessa ha emanato sulla base di un giudizio ex ante (cfr. ex pluribus C.d.S., Sezione V, Sentenza 17/12/2001, n.6250; C.d.S. Sezione IV, Sentenza 11/7/2001, n.3875; C.d.S., Sezione V, Sentenza 20/3/2006, n.1453; T.A.R. Veneto, Sezione I, Sentenza 5/10/2002, n.5983).*

3. La Commissione Giudicatrice richiama, altresì, il principio generale del *“favor participationis”* che governa l'iter procedimentale dell'evidenza pubblica *“la portata delle singole clausole che comminano l'esclusione in termini generali e omnicomprendivo va valutata alla stregua dell'interesse che la norma violata è destinata a presidiare, per cui, ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, va accordata la preferenza al “favor participationis” (cfr. ex multis T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 1/12/2005, n.2088; C.d.S., Sezione V, Sentenza 10/11/2003, n.7134; 4/4/2002, n.1857; 16/1/2002, n.226).*

Nel caso in cui una clausola del bando o della lettera invito abbia contenuto ambiguo, essa va interpretata nel senso dell'ammissione del maggior numero di imprese concorrenti (cfr. C.d.S., Sezione V, Sentenza 19/2/2004, n.684).

Tutto quanto premesso e considerato, la Commissione Giudicatrice, all'unanimità:

- riesaminato *“ab imis”* l'intero procedimento amministrativo;
- richiamato l'art.1339 C.C., nel rispetto del canone fondamentale del *“favor participationis”* osserva nel caso di specie che secondo il principio *“dell'apparentia juris”*, dall'esame della polizza fidejussoria n.00A0015832 e dell'allegato, emessa in data 30/3/2006 dal Lloyd Italico S.p.A. - agenzia di Monopoli, è evidente la certezza della provenienza della garanzia prestata dal soggetto legittimato ad impegnare la società ed è quindi evidente la riconducibilità soggettiva ed oggettiva dell'atto alla compagnia assicuratrice garante. L'art.4 delle condizioni generali di polizza, peraltro, contiene *“in nuce”* l'impegno dell'obbligata a richiedere la polizza per la cauzione definitiva. Le condizioni particolari, pur non sottoscritte, riportano i dati del contratto assicurativo come *“Allegato n.1”*;
- l'impegno espresso e privo di ogni condizione deve intendersi come manifestazione di una norma imperativa e come tale inserita di diritto;
- il disciplinare di gara non richiede, peraltro, tale dichiarazione a pena d'esclusione.

La Commissione Giudicatrice, inoltre, prende atto della nota in data 24/5/2006, assunta al protocollo comunale n.11815 del 26/5/2006, dalla quale si evince la volontà chiara ed univoca del Lloyd Italico S.p.A. al rilascio della garanzia fidejussoria definitiva in caso di aggiudicazione della gara e che *“lo stampato, così come presentato, è modello standard regolarmente presentato e accettato da tutti i beneficiari sull'intero territorio nazionale”*.

La Commissione Giudicatrice, pertanto, all'unanimità rigetta l'eccezione formulata dalla titolare della ditta M.A.R.P.O.L. perché destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL VERBALIZZANTE

In ordine ai rilievi mossi dal legale rappresentante della società La Sicurezza S.r.l., la Commissione Giudicatrice all'unanimità ritiene ininfluyente e priva di ogni valenza giuridica la mancata apposizione del timbro sulla polizza assicurativa presentata dalla M.A.R.POL.

Il contratto di assicurazione, infatti, è un contratto "*cd. per formulario*" contenente clausole pre-stampate che vengono accettate dal contraente/ditta obbligata per adesione.

Tale contratto si perfeziona con la semplice sottoscrizione da parte dei contraenti e a nulla rileva l'apposizione del timbro che non costituisce elemento essenziale della manifestazione di volontà dei contraenti stessi.

La Commissione Giudicatrice, pertanto, all'unanimità rigetta l'eccezione formulata dal legale rappresentante della società La Sicurezza S.r.l. perché destituita di ogni fondamento in fatto ed in diritto.

La Commissione Giudicatrice per le motivazioni sopra riportate, all'unanimità, scioglie le riserve contenute a margine del verbale di seduta pubblica n.2 del 19/5/2006 nel senso della conferma dell'ammissione delle ditte concorrenti La Sicurezza di Andrea Michele Sportelli S.r.l., avente sede in Castellana Grotte (Ba), alla Via V. Sgobba n.86, e M.A.R.POL di Convertino Antonia, avente sede in Monopoli (Ba), alla Via Masaccio n.c. al successivo iter procedimentale.

Alle ore 11,30, la Commissione Giudicatrice dichiara concluse le operazioni di gara oggetto della presente seduta pubblica.

Verbale fatto, letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL VERBALIZZANTE